REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 352 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 5095 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

X , rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dagli avv.ti..., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, ...,

-APPELLANTE-

E

Y , rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv...., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, ..., a seguito dell'intervenuta rinuncia, in data 21 febbraio 2019, al mandato difensivo da parte dell'avv...;

-APPELLATA–

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 764/2017 del Giudice di Pace di Parma

CONCLUSIONI: all'udienza del 3 marzo 2021 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, da intendersi ivi richiamate e integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 19.02.2016, Y conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parma, il coniuge X , per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 1.654,34 a titolo di contributo nelle spese straordinarie sostenute per i figli V. e L., così come previsto nell'ordinanza presidenziale del 02.07.2013, adottata nella causa di separazione n 1162/13 RG.

In particolare, la Y assumeva che nei provvedimenti provvisori il Presidente del Tribunale aveva posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere a suo favore la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie e ricreative. La Y lamentava la mancata corresponsione da parte del X della metà delle spese straordinarie da essa sostenute nell'interesse dei figli, nel periodo compreso tra il 01.07.2014 e il 31.12.2015, pari a complessivi euro 3.308,69.

Costituitosi in giudizio, X eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e nel merito instava per il rigetto delle pretese creditorie avversarie, stante la loro infondatezza.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.05.2016 il Giudice di Pace, dott.ssa Cesaretti Germana, accoglieva l'eccezione di improcedibilità e assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'invio dell'invito alla stipula di una convenzione assistita.

All'udienza del 20.01.2017, il X offriva banco judicis vaglia postale non trasferibile di complessivi euro 692,29, che veniva accettato unicamente a titolo di acconto dalla Y. Alla predetta udienza, il X eccepiva l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.

Il giudice di Pace fissava l'udienza del 22.03.2017 per la precisazione delle conclusioni.

Indi, con sentenza n. 764/2017, depositata il 30.05.2017, il Giudice di Pace rigettava l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda, ritenendo che la proceduta di negoziazione assistita fosse stata esperita, se pure con esito negativo, e accoglieva in parte la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento in favore della Y della somma di euro 638,56 a titolo di spese straordinarie, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e oltre spese di lite.

Avverso la predetta sentenza X ha proposto appello innanzi a questo Tribunale, eccependo:

a. l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto integrata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 a seguito del supposto esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
b. l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha provveduto alla quantificazione degli oneri posti a carico del X, senza considerare le circostanziate contestazioni da egli mosse in ordine a ciascuna voce di spesa;
c. l'erroneità della sentenza nella parte in cui Giudice di Pace ha condannato parte convenuta alla refusione integrale delle spese di lite, senza tener conto, da un lato, della condotta pre-contenziosa e processuale di parte attrice e, dall'altro lato, del parziale accoglimento delle richieste attoree.

L'appellante ha, pertanto, chiesto in via preliminare che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. In subordine, nel merito ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande attoree o il parziale accoglimento delle pretese creditorie nella misura che sarebbe risultata dovuta nel corso del giudizio e per l'effetto la condanna della Y al rimborso della complessiva somma di euro 2.525,89 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado nonché la condanna al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita in giudizio Y, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art. 342 cpc. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, di cui ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame.

Il Tribunale, con ordinanza del 14.03.2018 ha disatteso l'eccezione ex art. 348 c.p.c. formulata dalla Y. All'udienza del 3.03.2021 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.

*****

Per quanto riguarda la lamentata inammissibilità dell'appello *ex* art. 342 c.p.c. la doglianza non appare fondata, in quanto si ritengono sufficientemente specificati i motivi di gravame.

La lamentata inammissibilità *ex* art. 348 *bis* e *ter* c.p.c. è stata già esclusa e in ogni caso si considera assorbita dalla circostanza dell'avvenuta trattazione dell'appello.

Ciò precisato, occorre ora esaminare il primo motivo di appello, con il quale il X ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto integrata la condizione di procedibilità della domanda attorea ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

Secondo il X, la domanda attorea deve essere, invece, dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.

La doglianza è fondata.

Nella specie, sono pacifiche e documentali le seguenti circostanze di fatto:

- con lettera raccomandata in data 30.07.2016 l'avv. ...., per conto della sua assistita Y , inviava a X l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

- con lettera raccomandata in data 20.09.2016 il X, tramite il proprio legale Avv. ...aderiva alla negoziazione assistita;

- con PEC in data 17.10.2016, l'avv. ...inviava all'avv...., procuratore del X, la convenzione assistita recante la sottoscrizione della Y: il punto 4) della convenzione conteneva una clausola in cui veniva stabilito "*che, per l'espletamento della procedura e per il suo esaurimento viene indicato il termine di giorni 40 (quaranta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione senza ulteriori formalità o sessioni trattandosi di questione di puro diritto relativa alla esigibilità da parte della madre anticipataria delle spese straordinaria oggetto di controversia*";

- con mail del 18.10.2016 l'avv. ..., per conto della Y, contestava la predetta clausola, in quanto contrastante con lo spirito e la finalità della negoziazione assistita: invero, l'avv. ... evidenziava come tale clausola comportasse l'esaurimento della procedura per effetto del mero decorso del termine di 40 giorni, senza la necessità dello svolgimento di alcun incontro tra le parti, per verificare le posizioni delle stesse ed eventualmente i termini per la definizione bonaria della controversia;

- con mail del 18.10.2016, l'avv. ... comunicava che "*il rifiuto di restituire l'atto di convenzione rettificato secondo diritto equivale a prova di mancato accordo*";

- con mail del 19.10.2016, l'avv. ... comunicava, a sua volta, all'avv. ... che il proprio cliente richiedeva e pretendeva che la procedura di negoziazione assistita venisse effettivamente svolta e che non fosse ridotta a un mero formalismo, per effetto dell'inserimento della clausola di cui al punto 4;

- con mail del 19.10.2016, l'avv. ... rispondeva che, a seguito della mancata ricezione dell'atto di negoziazione, da lui predisposto, recante anche la sottoscrizione del X, considerava "*infruttuosamente esperito il rito di negoziazione*".

La questione in rilievo afferisce, dunque, al mancato esperimento, da parte della Y, della negoziazione assistita alla quale il X aveva aderito.

L'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, prevede che «[...] *Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*».

La domanda della Y, avente ad oggetto il pagamento della somma (originaria) di euro 1.654,34 rientra nell'ambito applicativo della L. 132/2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00.

Risulta dagli atti che, prima dell'instaurazione del giudizio, il X, ricevuto l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, l'abbia accettato, ma che a tale adesione ha fatto seguito l'invio, da parte del legale della Y, di un atto di convenzione di negoziazione assistita, in cui veniva previsto al punto 4 che la procedura doveva intendersi esaurita per effetto del mero decorso del termine di 40 giorni, senza lo svolgimento di alcun incontro tra le parti.

Orbene, come già più volte evidenziato, l'art. 3 cit. prevede che «*L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*».

Il comma 2 dell'art. 3 cit. dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.

L'*iter* procedimentale si compone di varie fasi:

- l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

- la risposta (positiva o negativa) all'invito;

- la redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'«*espletamento*» della procedura;

- lo svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.

Dunque, in sintesi:

(a) se parte attrice non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile;

(b) se parte attrice comunica tempestivamente l'invito alla controparte, la quale non aderisce o rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda diventa procedibile;

(c) se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, parte attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, qualora non si attivi, la

domanda è improcedibile, mentre qualora si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.

Pertanto, ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce *ab origine* qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte.

La condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure, come nel caso di specie, proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo.

Nella specie, la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata.

Giova rimarcare, come già innanzi detto, che il procedimento di negoziazione deve essere effettivamente diretto ad instaurare una discussione tra le parti sulle questioni controverse; il che nella specie non è avvenuto, in quanto la convenzione di negoziazione assistita proposta dalla difesa della Y ricollegava al mero decorso del termine di 40 giorni l'esaurimento della procedura, senza prevedere alcun incontro tra le parti.

Sicché, il Giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto responsabili entrambe le parti per la mancata instaurazione del procedimento. Infatti, risulta chiaramente dagli atti di causa come sia stata la difesa della Y a tenere una condotta inequivocabilmente contraria all'instaurazione di una convenzione di negoziazione assistita. Il X ha, invece, cercato in vario modo di instaurare effettivamente la procedura di negoziazione assistita, manifestando in più occasioni il proprio consenso alla stipula di una negoziazione assistita.

Per le ragioni suesposte l'appello va accolto, dovendo pertanto il Giudicante dichiarare l'improcedibilità della domanda per la mancata instaurazione dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita. Devono ritenersi assorbite da tale pronuncia le ulteriori doglianze sollevate dall'appellante.

Dalla riforma della pronuncia impugnata, deriva l'obbligo (cfr. Cass. 06/11491) in capo alla Y di procedere – così come richiesto dall'appellante - alla restituzione, in favore dello

stesso appellante, della complessiva somma di euro 2.525,89 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla data di avvenuta ricezione dell'importo stesso.

Quanto alla liquidazione delle spese giudiziali, occorre rilevare che, mentre nel caso di rigetto del gravame non è possibile, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché, invece, il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, lo stesso è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).

Pertanto, nel caso di specie, le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Accoglie l'appello proposto da X e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 764/2017 del Giudice di Pace di Parma, dichiara l'improcedibilità della domanda, proposta da Y , di condanna di X al pagamento della somma di euro 1.654,34;

2) Condanna Y alla restituzione, in favore di X , della complessiva somma di euro 2.525,89 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla data di avvenuta ricezione dell'importo stesso;

3) Condanna l'appellata Y a rifondere a X le spese di lite che liquida, quanto al primo grado del giudizio, in euro 600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 174,00 per anticipazioni ed in euro 810,00 per compenso

professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Parma, il 23 luglio 2021

Il Giudice Unico

(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)

Pubblicazione il 31/07/2021